

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

AT023145.doc

Numero 91893 di Repertorio

Numero 35154 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette novembre duemilaquattordici, in Alessandria, via Migliara numero 18, alle ore dieci.

Avanti a me Luigi Oneto Notaio alla residenza di Alessandria, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è comparso il geometra:

GIOVANNI PROVERA, nato a Masio il 15 dicembre 1942, domiciliato per la carica in Alessandria, via Vescovado numero 26, codice fiscale PRV GNN 42T15 F015Y.

Quale Comparsante, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "FARM.AL. - FARMACIE ALESSANDRIA S.R.L." o più brevemente "FARM.AL. S.R.L.", con sede in Alessandria, via Vescovado numero 26, capitale sociale Euro 40.000,00 versato, iscritta al numero 234243 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria, codice fiscale e partita IVA 02188730069, dichiara che è qui riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società suddetta, per discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nell'Ordine del Giorno di cui infra e mi richiede di assistervi e di redigere pubblico verbale dello svolgimento dell'Assemblea e delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale istanza aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente, nella citata sua qualità, il quale dichiara e constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto;

- che sono presenti, in proprio, tutti i soci, e precisamente:

\* "ALESSANDRIA SALUTE S.R.L.", con sede in Roma, via Ruffini numero 2/A, capitale sociale Euro 12.000,00 versato, iscritta al numero 1386173 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 02378360065, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor Alessandro Provera, nato ad Asti il 18 agosto 1974, titolare di una quota di capitale pari a nominali Euro 15.840,00 in piena proprietà ed Euro 160,00 in nuda proprietà;

\* "EDENFIN S.R.L.", con sede in Roma, via Ruffini numero 2/A, capitale sociale Euro 2.070.000,00 versato, iscritta presso la

Registrato ad  
**ALESSANDRIA**  
il 19/11/2014  
n. 4456  
Serie 1t  
Euro 356,00

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma al numero 985332 del Repertorio Economico Amministrativo, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 09731340155 e partita IVA 06713641006, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor Giorgio Prevignano, nato ad Alessandria il 21 settembre 1946, titolare di una quota di capitale pari a nominali Euro 15.840,00 in piena proprietà ed Euro 160,00 in nuda proprietà;

\* COMUNE DI ALESSANDRIA, con sede in Alessandria, Piazza della Libertà numero 1, codice fiscale 00429440068, rappresentato dall'assessore Giorgio Abonante, nato ad Alessandria il 27 agosto 1975, su delega del Sindaco di Alessandria in data 14 novembre 2014, a me esibita, titolare di una quota di capitale pari a nominali Euro 8.000,00;

\* dottor NATALE RUSSO, nato a Siracusa il 10 gennaio 1950, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, via Tonso numero 52, codice fiscale RSS NTL 50A10 I754B, usufruttuario di una quota di capitale pari a nominali Euro 320,00;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri signori Natale Russo, Alberto Martignone, Marco Gagliardi e Paola Debernardi;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dottor Francesco Lenoci ed il Sindaco Effettivo dottoressa Paola Ronzano, assente giustificato l'altro Sindaco Effettivo dottor Domenico Ivaldi;

- che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nel seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte Straordinaria:**

1) Modifica, integrazione ed adeguamento del vigente Statuto Sociale al fine di consentire la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a tre membri (art. 12 Statuto); consentire la nomina del Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 Codice Civile (art. 18 Statuto); sede sociale (art. 2 Statuto).

##### **Parte Ordinaria:**

- 1) Nomina nuovo organo amministrativo;
- 2) nomina Sindaco Unico;
- 3) varie ed eventuali.

Passando alla trattazione degli argomenti della Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente propone, esponendone i motivi:

- di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da cinque a tre membri;
- di prevedere, qualora richiesto dalla legge o ritenuto opportuno, la possibilità di nominare un Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 Codice Civile.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità approva la proposta del Presidente e

## DELIBERA

- di modificare gli articoli 12 e 18 del vigente Statuto Sociale come segue:

"Articolo 12 - AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

2. Il Comune di Alessandria nomina ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del Codice Civile un componente del consiglio di amministrazione. L'altro amministratore ed il Presidente del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei votanti. Fra questi due ultimi amministratori, il Consiglio di amministrazione sceglie l'amministratore delegato ai sensi del successivo art. 13, lettera E), comma 1.

3. La durata in carica del consiglio di amministrazione è stabilita con decisione dei soci.

Indipendentemente dalla durata dell'incarico prevista all'atto di nomina, l'amministratore nominato dal Comune di Alessandria - decade il giorno successivo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale è stato eletto il nuovo Consiglio comunale di Alessandria. Il nuovo amministratore sarà nominato dal socio Comune di Alessandria successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione:

a) possono essere non soci;

b) non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

c) sono rieleggibili;

d) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile, fermo comunque il diritto del Comune di Alessandria di nominare un componente del consiglio di amministrazione, ex art. 2449 C.C.

5. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori, secondo la disciplina di cui al precedente comma 2.

6. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

8. La revoca o la sostituzione dell'amministratore nominato dal Comune di Alessandria è di esclusiva spettanza dello stesso così come consentito dall'art. 2468 terzo comma.

9. Il compenso di ciascun consigliere d'amministrazione è determinato con il voto favorevole dei soci che rappresentano

almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale".

"Articolo 18 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora richiesto dalla legge o ritenuto opportuno l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di un Sindaco investito sia della funzione di controllo che della funzione di revisione, o di un revisore legale dei conti, scelti tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

2. Contestualmente alla nomina l'Assemblea provvederà altresì a determinare il compenso annuo da corrisponderci al Sindaco o al revisore".

A questo punto il Presidente propone all'assemblea di non procedere ad esaminare l'ultima parte del punto primo all'Ordine del Giorno relativo alla sede sociale; l'assemblea, all'unanimità, approva.

A norma di legge si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sotto la lettera "A" il nuovo testo di Statuto aggiornato con le modifiche sopra deliberate, omesane la lettura ad istanza del richiedente e degli intervenuti che dichiarano di esserne a conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea straordinaria essendo le ore dieci e minuti quindici.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo verbale che da me letto presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e viene sottoscritto dallo stesso Presidente e da me Notaio.

Consta di otto pagine di due fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: GIOVANNI PROVERA

LUIGI ONETO Notaio

Allegato "A" al Numero 35154 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"FARM.AL. - FARMACIE ALESSANDRIA S.R.L"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. La Società si denomina "FARM.AL. - FARMACIE ALESSANDRIA S.R.L" o, più brevemente, "FARM.AL. S.R.L." ovvero "FARM AL S.R.L."

Articolo 2 - SEDE

1. La sede è nel Comune di Alessandria, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 3 - DURATA

1. La durata è fissata al 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato da parte dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 4 - OGGETTO

1. L'attività della Società consiste nella gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Alessandria. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attività riguarda:

- la preparazione, la vendita e la dispensazione al pubblico di medicinali, prodotti farmaceutici, articoli sanitari, presidi medico chirurgici, prodotti affini e complementari, ad uso umano e veterinario, articoli para-farmaceutici in genere;
- il commercio al minuto in sede fissa di sostanze e prodotti chimici per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, di strumenti ed articoli igienico-sanitari, di articoli sanitari, di articoli per la puericoltura e per l'infanzia, di articoli di profumeria e cosmesi, per l'estetica e per la cura, la bellezza e l'igiene della persona, apparecchi medicali ed elettromedicali, apparecchi e protesi ortopedici, articoli di ottica ed occhiali, apparecchi acustici, prodotti per l'enologia, liquori spiriti, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dietetici per animali, articoli e prodotti aventi comunque attinenza con quelli specificati;
- la vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e alimenti dietetici;
- la produzione e vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici, omeopatici ed erboristici;
- il noleggio di apparecchi sanitari in genere;
- l'effettuazione di analisi mediche, con o senza l'utilizzo di apparecchiature.

2. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio (anche di commercializzazione e studio) connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra.

3. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, im-

mobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute a tal fine necessarie o utili. Le attività finanziarie potranno essere esercitate in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione delle attività riservate dal D.Lgs. n. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93. La Società potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie. La Società potrà inoltre concedere fidejussioni, avalli, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni in consorzi o società di capitali aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, precisando che l'assunzione di partecipazioni non dovrà avvenire in via prevalente e comunque nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 385/93. L'assunzione di partecipazioni non potrà comunque avere durata superiore a quella prevista dall'art. 3 del presente statuto.

#### Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale è di Euro 40.000,00 (quarantamila) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale è ripartito fra il Comune di Alessandria e uno più soci privati, fatti salvi il diritto di gradimento e prelazione del Comune di Alessandria, nella proporzione rispettiva del venti per cento e dell'ottanta per cento.

#### Articolo 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve o utili disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da loro possedute. In mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento dovrà farsi luogo in denaro.

3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a che i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

4. In ogni caso il Comune di Alessandria deve essere titolare di almeno il venti per cento delle quote di capitale sociale.

5. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

6. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissa il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e

delle osservazioni dell'organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### Articolo 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

1. I soci potranno eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti fruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa disposizione i versamenti effettuati dai soci in favore della Società sono da considerarsi infruttiferi.

2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la ricostituzione del capitale nei casi di riduzione per perdite ex artt. 2482 bis e 2482 ter del Codice Civile ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci né la rinuncia da parte degli stessi ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

#### Articolo 8 - PARTECIPAZIONI

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Non è ammessa l'intestazione fiduciaria delle quote.

#### Articolo 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Il trasferimento per atto fra vivi, a qualunque titolo, della partecipazione del Socio diverso dal Comune di Alessandria sarà consentito a condizione che il Comune di Alessandria esprima il suo preventivo motivato gradimento. Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente svolga attività concorrente con quella della Società; abbia subito condanne penali anche non passate in giudicato; abbia subito protesti o sia stato assoggettato, anche in passato, a procedure concorsuali.

2. La proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente, la descrizione della partecipazione da trasferire e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento, deve essere comunicata dal socio cedente al Comune di Alessandria con lettera raccomandata. Il Comune di Alessandria è tenuto a pronunciarsi con lettera raccomandata da trasmettersi al socio trasferente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.

3. Nel caso di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, al Comune di Alessandria spetta il

diritto di prelazione per l'acquisto, da esercitarsi come infra stabilito al comma 7.

4. Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel Registro Imprese.

5. Il trasferimento per atto tra vivi della partecipazione del Socio privato potrà avvenire esclusivamente per l'integralità della partecipazione stessa.

6. In caso di trasferimento delle partecipazioni per successione mortis causa, il Comune di Alessandria decide se liquidare la quota agli eredi oppure se continuare la Società con uno o più o tutti gli eredi stessi.

7. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

a) qualora il Comune di Alessandria sia interessato all'acquisto deve far pervenire al socio trasferente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui lo stesso Comune di Alessandria ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 2) del presente articolo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui il Comune di Alessandria avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta e la data fissata per il trasferimento;

c) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

d) qualora il Comune di Alessandria non intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

e) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

f) il diritto di prelazione spetta al socio Comune di Alessandria anche quando si intenda trasferire solo la nuda proprietà o il solo usufrutto della partecipazione;

g) il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno;

h) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società;

i) la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'os-

servanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte del Comune di Alessandria.

#### Articolo 10 - DECISIONI DEI SOCI

1. I soci, in assemblea, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o un socio con diritto di voto sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina del Sindaco e la sua revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. Ogni Socio, regolarmente iscritto nel Registro Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

##### A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Alessandria.

2. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. Il consiglio di amministrazione deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da un Socio e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

4. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

5. L'assemblea dei soci è convocata a mezzo di lettera raccomandata inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che ri-

sultino espressamente dal Registro Imprese.

6. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e il Sindaco sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o il Sindaco non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

1. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Registro Imprese alla data della riunione assembleare.

2. Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

2. Gli enti e le Società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da persona nominata con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

4. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi di legge, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

E' richiesta la maggioranza qualificata, pari al voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l'ottantuno per cento

del capitale sociale, per le decisioni relative a:

- scioglimento anticipato, scissione e fusione della Società;
- trasferimento dell'azienda;
- modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- determinazione dei provvedimenti in caso di riduzione del capitale per perdite;
- nomina dei liquidatori e determinazione dei criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione;
- revoca dello stato di liquidazione.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### F) SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.
2. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

#### G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dagli organi sociali.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
4. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.
5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro dei verbali.

#### Articolo 12 - AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.
2. Il Comune di Alessandria nomina ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del Codice Civile un componente del consiglio di amministrazione. L'altro amministratore ed il Presidente del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei votanti. Fra questi due ultimi amministratori, il Consiglio di amministrazione sceglie l'amministratore delegato ai sensi del successivo art. 13, lettera E),

comma 1.

3. La durata in carica del consiglio di amministrazione è stabilita con decisione dei soci.

Indipendentemente dalla durata dell'incarico prevista all'atto di nomina, l'amministratore nominato dal Comune di Alessandria - decade il giorno successivo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale è stato eletto il nuovo Consiglio comunale di Alessandria. Il nuovo amministratore sarà nominato dal socio Comune di Alessandria successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione:

a) possono essere non soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

c) sono rieleggibili;

d) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile, fermo comunque il diritto del Comune di Alessandria di nominare un componente del consiglio di amministrazione, ex art. 2449 C.C.

5. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori, secondo la disciplina di cui al precedente comma 2.

6. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

8. La revoca o la sostituzione dell'amministratore nominato dal Comune di Alessandria è di esclusiva spettanza dello stesso così come consentito dall'art. 2468 terzo comma.

9. Il compenso di ciascun consigliere d'amministrazione è determinato con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale.

#### Articolo 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione il cui funzionamento è così regolato:

##### A - PRESIDENZA

1. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

##### B - RIUNIONI

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sempre nell'ambito del Comune di Alessandria) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudi-

chi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da uno degli amministratori in carica, oppure dal sindaco.

2. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è inviato, con le stesse modalità, per conoscenza al Comune di Alessandria.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco.

4. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente.

#### C - DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti, fatte salve le seguenti deliberazioni che vanno assunte all'unanimità dei componenti:

- a) compravendita e permuta di cespiti aziendali;
- b) acquisto e cessione, attraverso qualsiasi forma, di partecipazioni o altre interessenze in diverse società;
- c) materie indicate nell'articolo 2475 ultimo comma del Codice Civile, ad esclusione della redazione del bilancio.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

#### D - VERBALIZZAZIONE

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato dal Presidente.

2. Copia delle deliberazioni assunte può essere richiesta dal Comune di Alessandria.

#### E - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti e del presente statuto.

3. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

4. Ai sensi dell'art. 2381, comma 5 del Codice Civile, l'amministratore delegato riferisce ogni trimestre al consiglio di amministrazione i provvedimenti adottati, da registrare in ap-

posito libro.

#### Articolo 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

#### Articolo 15 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente e, per le materie ad esso delegate, all'amministratore delegato.

2. Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

#### Articolo 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

2. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito con dolo o colpa grave.

#### Articolo 17 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ex art. 2476, 2° comma C.C..

#### Articolo 18 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora richiesto dalla legge o ritenuto opportuno l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di un Sindaco investito sia della funzione di controllo che della funzione di revisione, o di un revisore legale dei conti, scelti tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

2. Contestualmente alla nomina l'Assemblea provvederà altresì a determinare il compenso annuo da corrispondersi al Sindaco o al revisore.

#### Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano: in quest'ultimo ca-

so peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro reazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### Articolo 20 - UTILI

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. Gli utili netti verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza qualificata del 81% (ottantuno per cento) del capitale.

3. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

4. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

5. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

#### Articolo 21 - RECESSO DEL SOCIO

##### A) CASI DI RECESSO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

##### B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

1. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti nella precedente sezione A), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

2. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

3. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la

decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

5. La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammon-tare della partecipazione di cui è titolare.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comu-nicazione è pervenuta nella sede della società.

#### C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

1. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

2. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

3. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

4. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

5. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

6. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accre-scerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

7. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

#### Articolo 22 - DIRITTI PARTICOLARI SPETTANTI AL SOCIO PUBBLICO

1. Alla data di scadenza del termine di durata del contratto di servizio stipulato dalla Società con il Comune di Alessandria, avente ad oggetto l'affidamento alla Società stessa della gestione delle farmacie comunali, il Comune di Alessandria avrà la facoltà di acquistare la quota del socio privato al valore determinato in base al patrimonio netto contabile della Società risultante da bilancio infrannuale appositamente predisposto, successivamente alla scadenza del contratto di servizio e comunque entro trenta giorni decorrenti da tale data.

Il suddetto bilancio infrannuale dovrà essere redatto, ai soli fini di cui al presente articolo, dal Consiglio di Amministrazione che dovrà approvarlo all'unanimità.

2. Il valore della quota del socio privato sarà quindi determinato, entro i successivi quindici giorni, in applicazione dei criteri di cui al precedente comma 1, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da assumersi all'unanimità; in caso di mancata manifestazione di accordo all'unanimità, la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto - che dovrà comunque attenersi ai criteri contabili di cui al comma 1 - nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

3. Per l'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 1 valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- a) qualora il Comune di Alessandria intenda acquistare la quota del socio privato deve far pervenire a quest'ultimo la dichiarazione di esercizio del diritto di opzione con lettera raccomandata R.R. consegnata alle poste non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di assunzione della delibera avente ad oggetto la determinazione del valore della quota del socio privato da parte del Consiglio di Amministrazione oppure, in difetto, dalla data di deposito presso la sede sociale della relazione giurata dell'esperto nominato dal Tribunale;
- b) la comunicazione dell'avvenuto esercizio del diritto produrrà i propri effetti a partire dal momento in cui verrà consegnata alle poste. A tal fine farà fede il timbro postale;
- c) a seguito della comunicazione di cui al precedente punto b), il contratto di cessione della quota del socio privato si intenderà automaticamente concluso e perfezionato, salvo quanto infra previsto ai fini della formalizzazione dell'atto;
- d) il contratto di cessione della quota del socio privato, risultante dal combinato disposto della presente previsione statutaria e dell'atto di accettazione del Comune di Alessandria, dovrà essere obbligatoriamente trasfuso ai fini di cui all'art. 2470 C.C. - entro e non oltre giorni trenta decorrenti dalla data in cui il Comune di Alessandria avrà comunicato al socio privato la propria volontà di esercitare il diritto di opzione - in apposito atto pubblico da stipularsi avanti al Notaio, che verrà indicato dallo stesso Comune di Alessandria;
- e) il prezzo della quota del socio privato, oggetto di cessione, dovrà essere integralmente versato dal Comune di Alessandria contestualmente alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cui al precedente punto d).

#### Articolo 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

2. In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero

da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

4. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

#### Articolo 24 - TITOLI DI DEBITO

1. La Società può emettere titoli di debito.

2. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

3. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 del Codice Civile.

4. La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

5. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

6. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. La medesima delibera può altresì prevedere che, pre-

vio consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

#### Articolo 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e dall'organo di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione nel cui ambito ha sede la Società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

2. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

3. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro rituale di diritto, ai sensi del disposto degli artt. 816 e seguenti C.P.C..

4. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

5. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

6. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate dai soci con la maggioranza di almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale.

#### Articolo 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

Alessandria, 17 novembre 2014.

Firmati: GIOVANNI PROVERA - LUIGI ONETO Notaio

\* \* \* \* \*

Certifico io Luigi Oneto Notaio in Alessandria che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento formato su supporto cartaceo da cui è tratta ed è rilasciata ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82, ad uso Registro Imprese.

Alessandria, via Migliara 18, 1° dicembre 2014.